



**Direzione centrale
Risorse umane, finanziarie e logistica
Ufficio V – Contenzioso-UPD**

Al Direttore dell'INL

Ai Direttori delle Direzioni Centrali

Agli Uffici I, II, III e IV della Direzione
Centrale Risorse umane, finanziarie e
logistica

Ai Direttori degli Ispettorati
interregionali e territoriali del lavoro

Loro sedi

Oggetto: linee guida ed indicazioni operative in materia di segnalazioni e denunce di danno erariale, e di esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti.

Con la presente circolare si intendono delineare i principali profili operativi connessi alle segnalazioni di danno erariale alle Procure regionali della Corte dei conti, all'adozione degli atti di costituzione in mora dei presunti responsabili ed al monitoraggio delle relative pratiche, nonché alla esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti, aggiornando i contenuti della circolare n. 36/2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla struttura dell'Ispettorato nazionale del lavoro e tenendo conto delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 174/2016 recante il Codice della giustizia contabile, di seguito "Codice".

Al riguardo si comunica che con D.D. n. 4 dell'8 gennaio u.s., allegato alla presente, sono state adottate "Disposizioni per il recupero di somme dovute a seguito di decisione di condanna della Corte dei conti per danno erariale ai sensi dell'art. 214. D. lgs. n. 174/2016", istituendo l'Ufficio responsabile come previsto dalla citata normativa.

1.1 Presupposti della responsabilità erariale

Gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo contabile, quali si ricavano dalla normativa e dalla giurisprudenza, possono essere così riassunti:

- a) rapporto di impiego con la PA ovvero rapporto di servizio, con attribuzione, in via autoritativa o convenzionale, dello svolgimento in modo continuativo di un'attività retta da regole proprie dell'azione amministrativa. Non si configura quindi responsabilità erariale nei riguardi dei soggetti privati che rendono in favore della PA prestazioni professionali, ferma restando in tali ipotesi la necessità di azionare eventuali danni davanti al giudice civile, potendosi determinare in mancanza responsabilità erariale
- b) condotta illecita, omissiva o commissiva, in violazione dei doveri d'ufficio ovvero degli obblighi di corretta gestione. Tra le condotte omissive rileva, in particolare, ex art. 3 comma 4 l. 20/1994, la omessa o non tempestiva denuncia di danni erariali laddove non consenta alla Procura l'attivazione delle iniziative giudiziali, prima della scadenza del termine prescrizione. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, legge n. 20/1994 non sono sindacabili nel merito le scelte discrezionali, tuttavia la giurisprudenza ha precisato che tale limitazione non preclude alla Corte la facoltà di verificare le modalità con cui il potere discrezionale viene esercitato con riferimento ai parametri di razionalità e logicità delle scelte, di economicità e buona amministrazione, di congruità e proporzionalità tra mezzi e fini. In concreto possono rilevare, ad esempio, il mancato rispetto delle regole procedurali in tema di verifiche preliminari o di rotazione nelle procedure di affidamento di lavori o forniture, o il mancato rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi, di incompatibilità e inconfiribilità
- c) danno, che può essere diretto o indiretto e può avere carattere patrimoniale (perdita patrimoniale ovvero mancato introito) ma anche non patrimoniale, come nel caso del danno all'immagine. Nella quantificazione del danno, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis, legge n. 20/1994, occorre tener conto dei "vantaggi comunque conseguiti dalla amministrazione di appartenenza o da altra amministrazione o dalla comunità amministrata" in conseguenza del comportamento del dipendente oggetto di giudizio di responsabilità
- d) elemento psicologico, che nella materia contabile come noto è connotato in termini di dolo o di colpa grave. Il comma 1 quater dell'art. 1 l. 20/1994 dispone che in caso di concorso la Corte valuta le singole responsabilità e condanna ciascuno per la parte che ha preso nella produzione del danno. La responsabilità è invece solidale (art. 1 comma 1 quinquies cit.) nel caso in cui i concorrenti abbiano tratto illecito arricchimento ovvero abbiano agito con dolo
- e) nesso causale tra condotta ed evento dannoso, nel senso che l'evento dannoso deve essere conseguenza immediata e diretta dell'azione od omissione. Al riguardo, trovano applicazione nella giurisprudenza contabile i principi generali di ambito penalistico, in particolare per quanto riguarda il danno derivante da omissione la quale deve consistere nella violazione di un obbligo giuridico, mentre la disciplina probatoria è ispirata alla regola civilistica del "più probabile che non".

Va evidenziato che singole ipotesi di responsabilità erariale sono disciplinate da specifiche disposizioni normative, tra le quali vanno richiamate:

- art. 52, comma 5, d. lgs. n. 165/2001: assegnazione a mansioni superiori di un dipendente, qualora il dirigente abbia agito con dolo o colpa grave;
- art. 53, comma 7 bis, d. lgs. n. 165/2001: omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico che abbia svolto incarichi retribuiti in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza;
- art. 2, comma 9, l. n. 241/1990: mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo.

In ordine al danno all'immagine va precisato che, in base all'art. 51 comma 7 del Codice, l'azione di responsabilità della Corte dei conti può essere esercitata:

- solo in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna (alla quale è assimilabile secondo la giurisprudenza contabile quella emessa a seguito di del rito alternativo del patteggiamento della pena, ex art. 444 c.p.p.), che costituisce quindi condizione di procedibilità
- per delitti commessi in danno delle pubbliche amministrazioni, quindi non soltanto i delitti contro la PA di cui al libro II, titolo II, capo I del Codice penale.

Anche in materia di danno all'immagine, il legislatore ha introdotto delle fattispecie tipizzate, azionabili anche in assenza di sentenza irrevocabile di condanna. In particolare:

- a) art. 55 quater, comma 3 quater, d. lgs. 165/2001, nell'ipotesi di licenziamento per falsa attestazione della presenza in servizio
- b) art. 55 quinquies, d. lgs. n. 165/2001, in caso di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia
- c) art. 1, comma 12, L. n. 190 del 2012 (legge anticorruzione) che prevede la perseguibilità del responsabile anticorruzione per danno all'immagine se viene commesso, all'interno dell'amministrazione, un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, salvo prova di aver adottato le misure di prevenzione previste dalla legge.

1.2 Obbligo di denuncia e termini

Al verificarsi di un fatto dannoso sorge l'obbligo, a carico dei soggetti di seguito indicati, di trasmettere denuncia alla Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, territorialmente competente, cioè quella del luogo dove si è svolta l'attività che ha causato il danno, ovvero, in via sussidiaria, quella del luogo in cui si è verificato il danno stesso.

La denuncia, come previsto dall'art. 52 del Codice, deve essere "tempestiva", pertanto deve essere effettuata non appena in possesso di tutti gli elementi di conoscenza che sia possibile acquisire tramite i propri strumenti accertativi.

Il diritto al risarcimento del danno, come previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 20/1994, si prescrive in cinque anni. Come chiarito dalla giurisprudenza contabile, ai fini della decorrenza della prescrizione non è sufficiente il semplice verificarsi della condotta contraria agli obblighi di servizio, ma occorre anche che si sia concretamente ed attualmente determinato l'effetto lesivo di detta condotta, cioè la diminuzione patrimoniale o il mancato introito. Rileva al riguardo la conoscibilità "oggettiva" del danno, secondo la diligenza ordinaria, da parte del soggetto obbligato, salva l'ipotesi in cui vi sia stato doloso occultamento del danno, cioè comportamenti specificamente volti ad impedire la conoscenza dell'evento dannoso, nel qual caso il termine decorre dalla effettiva scoperta del danno dolosamente occultato.

A titolo di esempio e sulla base della prevalente giurisprudenza contabile, possono individuarsi le seguenti casistiche di maggiore rilevanza per l'attività di competenza:

- danno patrimoniale indiretto, derivante cioè da condanna in sede civile o amministrativa della PA: la prescrizione decorre dal momento del pagamento
- illecito permanente (pagamenti frazionati in attuazione di un iniziale provvedimento): la prescrizione decorre dalla data del singolo pagamento periodicamente effettuato
- mancate entrate (es. riscossione dei ruoli): il termine prescrizione erariale decorre dal momento in cui si è verificata la prescrizione/decadenza del diritto di riscuotere
- esborso di somme soggette a specifica rendicontazione: la prescrizione decorre dalla data di presentazione del rendiconto
- danno all'immagine: la prescrizione decorre, per espressa previsione di legge, dal passaggio in giudicato della sentenza penale (D.L. 78/2009 art. 17 comma 30 ter).

Con riguardo ai fatti di rilevanza penale che possano comportare responsabilità erariale, si ritiene comunque opportuno comunicare immediatamente alla competente Procura contabile le informazioni di cui si è venuti a conoscenza (es. ordinanza di custodia cautelare, decreto di rinvio a giudizio), trasmettendo una segnalazione "allo stato e per quanto consti all'Amministrazione", con riserva di integrazione.

Nelle predette situazioni è altresì opportuno riferire costantemente alla Procura regionale competente – anche in assenza di specifiche sollecitazioni – in merito ai successivi sviluppi della vicenda, almeno fino a quando non si abbia contezza dell'avvio dell'azione di responsabilità contabile. Tali comunicazioni, che dovranno far riferimento agli estremi della segnalazione iniziale e, ove sia stato comunicato dalla Procura regionale, al numero della pratica aperta presso di essa, potranno esemplificativamente riferire su:

- i risultati di ulteriori accertamenti effettuati dall'Amministrazione, ivi compresa l'eventuale attivazione e di procedimenti disciplinari e il loro esito;
- lo stato del procedimento penale, in particolare il decreto di rinvio a giudizio di cui l'Amministrazione sia eventualmente venuta a conoscenza e l'intervenuta costituzione di parte civile;
- le sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio.

1.3 Soggetti tenuti alla denuncia

L'art. 52 comma 1 del Codice pone un obbligo di denuncia in capo ai responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero dei dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono preposti, circa i fatti di cui siano venuti a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti. In quest'ultimo caso, la norma prescrive che le generalità del pubblico dipendente denunciante sono tenute riservate.

Alla luce delle suddette disposizioni ed avendo riguardo all'attuale organizzazione interna dell'Agenzia, vengono individuati i seguenti soggetti tenuti all'obbligo di denuncia, per i fatti presuntivamente commessi da personale incardinato nella struttura diretta o coordinata:

- Direttore dell'Ispettorato, per i fatti presuntivamente commessi dai Direttori Centrali e per ogni fatto di cui venga comunque a conoscenza in ragione dell'incarico;
- Direttori Centrali, per i fatti presuntivamente commessi dal personale assegnato alle rispettive direzioni, ivi compresi i dirigenti;

- Direttore Centrale Risorse umane, finanziarie e logistica, per i fatti presuntivamente commessi dai dirigenti titolari degli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro;
- Direttori degli Ispettorati interregionali e territoriali, per i fatti presuntivamente commessi dal personale assegnato all'Ufficio di titolarità.

Qualora un dipendente ravvisi la sussistenza dei presupposti per una denuncia per presunto danno erariale, dovrà rappresentare i fatti al soggetto tenuto a sporgere denuncia in relazione alla posizione organizzativa del presunto responsabile, secondo quanto previsto nel presente paragrafo, ovvero al soggetto gerarchicamente superiore se i fatti coinvolgono responsabilità del superiore diretto.

Qualora il fatto dannoso sia accertato da dirigenti o funzionari addetti all'Ufficio Audit interno, l'obbligo di denuncia grava su tali soggetti accertatori, che avranno cura di raccordarsi con i soggetti sopra elencati, al fine di evitare duplicazioni.

Restano salve le prerogative degli organi di controllo.

1.4 Contenuto della denuncia

Come previsto dall'art. 53 del Codice la denuncia deve avere i seguenti contenuti minimi:

- una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, con la descrizione dei provvedimenti o dei comportamenti posti in essere in violazione degli obblighi o delle regole di corretta amministrazione;
- l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del presunto danno subito dall'Amministrazione, ove ciò risulti da fatti conosciuti, ovvero, se non sia precisamente determinabile, i dati in base ai quali emerga l'esistenza dello stesso, anche se di incerta quantificazione.

Ove possibile la denuncia contiene anche l'individuazione dei presunti responsabili, con l'indicazione delle generalità complete e dei domicili attuali, e del loro contributo alla produzione del danno. Eventuali difficoltà nella individuazione dei soggetti responsabili (es. soggetti deceduti, trasferiti ecc.) devono essere chiaramente evidenziate nella segnalazione, così da consentire al Magistrato contabile di disporre gli accertamenti opportuni. Si evidenzia in proposito che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, la responsabilità erariale è personale e non si trasmette agli eredi salvo i casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento dei relativi eredi.

Quanto all'elemento soggettivo, la relativa valutazione non è di competenza del soggetto denunciante ma è comunque possibile ed opportuno riferire, nella segnalazione, in ordine a tutti gli elementi concreti e circostanze di fatto che possano risultare utili a circoscrivere i profili di responsabilità. Al riguardo, va tenuto presente che la giurisprudenza contabile collega la sussistenza della colpa grave anche agli elementi di complessità organizzativa e strutturale che connotano le amministrazioni, valutando le condizioni soggettive e oggettive dell'agente. Tali elementi assumono un particolare rilievo in relazione alle ipotesi di colpa c. d. *in eligendo* e *in vigilando*, con riferimento a realtà organizzative complesse, caratterizzate da articolazioni funzionali dotate di autonomia nella definizione delle pratiche assegnate, ovvero a situazioni di pluralità di incarichi o di carenze di organico che abbiano determinato oggettive difficoltà gestionali, tempestivamente segnalate agli Uffici competenti. L'eventuale evidenziazione di tali aspetti potrà consentire alla Corte dei conti di valutare i presupposti per l'esercizio del c. d. potere riduttivo di cui all'art. 52 del R.D. 12 luglio 1934,

n. 1214 e all'art. 1, co. 1-bis, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, ovvero la possibilità di porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato, valutando le circostanze soggettive o oggettive che possono giustificare tale riduzione.

Alla denuncia devono essere allegati tutti i documenti ritenuti utili e dei quali l'Amministrazione ha la disponibilità per la migliore chiarificazione della fattispecie, fermo restando che stando al citato art. 53 la denuncia non può mai consistere in una mera trasmissione di atti.

Contestualmente alla presentazione della denuncia alla competente Procura contabile è opportuno aprire una pratica di monitoraggio del danno erariale, verificando periodicamente gli elementi informativi necessari ad integrare o aggiornare la denuncia, ovvero a rinnovare gli atti interruttivi della prescrizione. Ad esempio, in caso di denuncia conseguente alla apertura di un procedimento penale, sarà necessario acquisire periodicamente notizie in merito all'andamento del processo (udienze di trattazione, sentenze, con la indicazione della loro irrevocabilità); in caso di denuncia conseguente alla apertura di procedimenti disciplinari, si dovranno seguire i relativi esiti; a seguito della attivazione delle procedure di recupero del danno erariale, occorrerà aggiornare i dati relativi alla riscossione delle somme dovute.

Al fine di consentire un opportuno coordinamento, le segnalazioni, le denunce e relativi seguiti dovranno essere trasmessi per conoscenza all'Ufficio V della Direzione Centrale risorse umane, finanziarie e logistica (all'indirizzo mail: DCRisorse-ContenziosoINL@ispettorato.gov.it), che potrà chiedere gli opportuni aggiornamenti al riguardo.

1.5 Costituzione in mora

I soggetti tenuti all'invio della segnalazione alla Procura contabile devono altresì provvedere alla costituzione in mora dei presunti responsabili del danno ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1219 e 2943 del codice civile.

A tale proposito è opportuno rilevare che hanno effetti interruttivi della prescrizione:

1. l'atto di citazione in giudizio ex art. 86 del Codice;
2. l'invito a dedurre da parte del Procuratore contabile, qualora contenga espressamente la costituzione in mora, come previsto dall'art. 67 comma 8 del Codice;
3. l'atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c.

Mentre l'atto di citazione ex art. 86 del Codice, al pari dell'atto di costituzione di parte civile in sede penale, produce come noto ex art. 2945 c.c. effetti non solo interruttivi ma anche sospensivi della prescrizione, l'invito a dedurre o l'atto di costituzione in mora hanno solo effetti interruttivi. Inoltre, l'efficacia interruttiva del termine prescrizionale dell'invito a dedurre da parte del P.M. contabile è oggi limitata, ex art. 66 del Codice, ad un periodo massimo di sette anni. Tale limitazione, secondo le prevalenti interpretazioni, non sembra invece operante rispetto agli atti interruttivi posti in essere dalla PA: ne deriva quindi la necessità, in relazione ai termini di decorrenza della prescrizione, di adottare tempestivamente e di rinnovare propri atti di costituzione in mora.

L'atto di costituzione in mora, firmato dal soggetto denunciante, deve essere inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ai soggetti presuntivamente responsabili presso la loro residenza anagrafica e deve contenere:

- una sintetica descrizione dei fatti da cui è scaturito il danno e degli elementi in base ai quali il soggetto intimato può esserne ritenuto presuntivamente responsabile;
- la espressa richiesta di risarcimento;

- la quantificazione del danno, ove possibile e con la riserva comunque di addebitare tutti i danni che dovessero risultare quale conseguenza dei fatti.

Copia degli atti di costituzione in mora deve essere inviata, unitamente alle prove della loro avvenuta ricezione, alla Procura regionale della Corte dei Conti, unitamente alla denuncia ovvero come seguito alla medesima.

Come dispone l'art. 52 u.c. del Codice resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le ulteriori iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione.

Laddove ne sussistano i presupposti, l'Amministrazione può rappresentare alla Procura contabile la necessità di adottare misure cautelari a salvaguardia del credito erariale, per le determinazioni ai sensi degli art. 73 ss. del Codice.

2. Esecuzione delle sentenze di condanna della corte dei conti

In attuazione di quanto previsto dall'art. 214 del Codice, con provvedimento n. 4 dell'8.2.2020 del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, allegato alla presente circolare, sono state definite le procedure per la esecuzione delle sentenze o ordinanze di condanna emesse dalla Corte dei conti. Il Codice è intervenuto sulla materia prevedendo più rigorose forme di controllo da parte della Procura contabile sulle attività di esecuzione delle sentenze che comunque, anche nel nuovo quadro normativo, permangono in capo alle Amministrazioni interessate e dal cui inadempimento possono discendere responsabilità contabili, disciplinari, dirigenziali e penali.

Al riguardo, è stato individuato quale Ufficio competente per la riscossione dei crediti conseguenti a danno erariale, l'Ufficio V – Contenzioso-UPD della Direzione Centrale risorse umane, finanziarie, logistica, il quale svolgerà le funzioni di coordinamento e di monitoraggio degli adempimenti correlati all'esecuzione delle pronunce di condanna per responsabilità erariale, avvalendosi della collaborazione degli altri Uffici secondo le disposizioni del citato provvedimento.

L'Ufficio V cura l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti, svolgendo in particolare i seguenti compiti:

1. determinazione in ordine alle procedure da seguire per la riscossione dei crediti
2. notifica all'interessato del provvedimento di condanna munito di formula esecutiva e dell'avviso di cui all'art. 8 del citato Regolamento
3. decisione circa eventuali istanze di rateizzazione degli importi dovuti dal responsabile
4. determinazione in ordine alla iscrizione di ipoteca sui beni del responsabile e sulla iscrizione a ruolo del credito
5. monitoraggio sul recupero delle somme oggetto di sentenze di condanna.

Gli Uffici presso cui prestano servizio i dipendenti interessati, ovvero presso cui hanno comunque operato i responsabili del danno, collaborano con l'Ufficio V per i seguenti adempimenti:

1. tempestiva trasmissione all'Ufficio V delle sentenze di condanna emesse dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti
2. acquisizione delle quietanze di pagamento da parte dei responsabili, ai fini della successiva trasmissione all'Ufficio V
3. procedure di iscrizione ipotecaria, laddove necessarie.

Premesso che le sentenze e le ordinanze di condanna in materia di responsabilità amministrativo contabile, come si ricava dall'art. 190, comma 4 del Codice, sono provvisoriamente esecutive ma la proposizione dell'appello comporta la sospensione della esecuzione, salvo che il giudice di appello disponga la provvisoria esecutività in pendenza di impugnazione (art. 190 comma 5 del Codice), l'attività di esecuzione prende avvio con la comunicazione alla Amministrazione da parte della Procura contabile del provvedimento munito di formula esecutiva. È pertanto essenziale che gli Uffici trasmettano con la massima sollecitudine all'Ufficio V le comunicazioni eventualmente ricevute al riguardo, ai fini dell'avvio delle procedure esecutive.

Quanto al termine prescrizione, opera anche rispetto alle sentenze definitive emesse dal Giudice contabile il disposto dell'art. 2953 c.c.

La riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti può avvenire

- a) mediante recupero in via amministrativa, con invito al pagamento rivolto al responsabile e, in mancanza di adempimento, con trattenuta delle somme sugli importi dovuti, a titolo di rapporto di lavoro o di servizio, al responsabile
- b) mediante esecuzione forzata con le forme di cui al libro III c.p.c., avvalendosi del patrocinio della competente Avvocatura dello Stato
- c) mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Dell'avvio del procedimento di recupero l'Ufficio V dà avviso all'interessato e notizia alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

In caso di recupero in via amministrativa l'Ufficio V, acquisita la sentenza o ordinanza esecutiva, provvede alla relativa notifica al debitore unitamente all'intimazione a provvedere al pagamento, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di tutte le somme indicate in sentenza.

Nella lettera di invito al pagamento dovranno essere contenuti gli elementi di cui all'art. 8 del citato provvedimento del 4.1.2020, in particolare:

- gli importi dovuti per sorte capitale, interessi e rivalutazione, in conformità alle decisioni del Magistrato contabile;
- le modalità del bonifico bancario, da effettuare sul C/C intestato all'Ispettorato nazionale del lavoro con l'indicazione nella causale: esecuzione sentenza N°.....della Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale
- le modalità di versamento delle spese di giudizio, qualora non risultino già versate sulla base delle modalità indicate nel provvedimento del Giudice contabile;
- il termine per effettuare il pagamento;
- il nominativo del responsabile del procedimento.

Il pagamento del debito può essere effettuato anche ratealmente. La relativa istanza dovrà essere indirizzata dal debitore all'Ufficio V il quale, valutata l'istanza, entro trenta giorni dal ricevimento:

- in caso di accoglimento, comunicherà all'interessato il numero delle rate, di importo da determinare secondo quanto previsto dall'art. 9 del provvedimento dell'8.1.2020;
- in caso di diniego, fornirà all'interessato, riscontro motivato.

Nella comunicazione al debitore saranno anche contenute le indicazioni circa la trasmissione della copia della ricevuta dell'avvenuto versamento, ovvero delle copie dei versamenti rateali. Nel caso di responsabili in servizio presso gli Uffici territoriali, la predetta documentazione sarà consegnata

la sede di servizio e sarà cura dell'Ufficio territoriale trasmetterla tempestivamente all'Ufficio V ai fini del monitoraggio del procedimento di esecuzione.

Laddove si debba procedere, come previsto dall'art. 11 del provvedimento del 2.1.2020, alla iscrizione di ipoteca sui beni del debitore, provvede l'Ufficio V ovvero, su indicazione di questo, l'Ufficio di appartenenza del dipendente. Effettuata l'iscrizione, se ne dovrà dare formale notizia al debitore.

Laddove non sia stato possibile il recupero, totale o parziale, dei crediti con la procedura sopra descritta, l'Ufficio V provvederà alternativamente, ed avvalendosi ove necessario della consulenza della Avvocatura dello Stato per la scelta della più opportuna procedura:

- a) attraverso le procedure d'iscrizione a ruolo ai sensi del Decreto legislativo n. 46/1999
- b) mediante le procedure di esecuzione forzata previste dal codice di procedura civile.

In ogni caso sarà cura dell'Ufficio V comunicare tempestivamente al Procuratore regionale della Corte dei Conti competente, nel rispetto dei termini eventualmente da questi fissati:

- l'inizio della procedura di recupero;
- le generalità del funzionario responsabile del procedimento.

Il medesimo Ufficio provvederà quindi ad aggiornare periodicamente la Procura contabile in ordine allo stato di recupero dei crediti ed alla conclusione del procedimento, specificando a tal riguardo le singole partite rimosse, distinte sulla base delle diverse procedure di recupero eventualmente poste in essere. Al fine di consentire il tempestivo e puntuale rispetto dei predetti obblighi di comunicazione, gli Uffici di appartenenza dei responsabili dovranno sollecitamente trasmettere all'Ufficio V ogni documentazione ricevuta relativa agli adempimenti in questione ed ogni aggiornamento ritenuto al riguardo utile.

Gli Uffici di appartenenza che acquisiscano notizia di decisioni del Magistrato contabile riguardanti dipendenti dell'Agenzia resisi responsabili di danno patrimoniale provocato ad altra Amministrazione, devono tempestivamente trasmettere il provvedimento giudiziario all'Amministrazione interessata per l'avvio delle procedure di recupero del proprio credito, dando contestuale notizia all'Ufficio V-UPD (mail: UPD.INL@ispettorato.gov.it) per le valutazioni di competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe DIANA

Allegato: D.D. n. 4 dell'8.1.2020